

*per comodità di applicazione sono riportate anche le riduzioni e le esenzioni che trovano la loro fonte nel regolamento comunale*

#### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi dieci giorni Euro 1,65
  - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione è aumentato di € 0,50
  - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli o per ogni manifesto con fogli di dimensione superiore a cm. 70 x 100 i diritti di cui sopra sono maggiorati del 50%.
  - Per ogni manifesto costituito da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50% sul diritto base;
  - per ogni manifesto costituito da più di dodici fogli è maggiorato del 100% sul diritto base.
- Urgenza: per le affissioni richieste nel giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi vi è una maggiorazione del 10% sulla tariffa base con un minimo di € 26,00.

#### **Riduzioni**

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per gli annunci mortuari;

#### **Esenzioni**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- c) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Morcone e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- d) per quelle iniziative/manifestazioni rispetto alle quali il Comune decida di contribuire sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale sui contributi;
- e) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
- i) per i manifesti riguardanti le attività istituzionali dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti locali;
- j) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- k) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

#### **PUBBLICITÀ**

FORMA	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
OPACA	€ 1,14	€ 2,27	€ 3,41	€ 11,36

LUMINOSA	€ 2,27	€ 4,54	€ 6,82	€ 22,72
----------	--------	--------	--------	---------

Maggiorazione 50% superficie da 5,5 a 8,5 mq

Maggiorazione 100% superficie oltre 8,5 mq

### CON VEICOLI

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere in uso pubblico o privato, è dovuto il in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:

- per anno solare € 13,43

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,34

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del

### PANNELLI LUMINOSI DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI

1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
€ 3,30	€ 6,60	€ 9,90	€ 33,05

Pannelli luminosi display e altro per conto proprio riduzione 50%

Proiezioni luminose per giorno (mq 1 fisso € 2,07)

Proiezioni luminose oltre 30 gg. – Tariffa giornaliera pari al 50%

Strisce trasversali e simili per giorni 15 o fraz a mq. € 1,14

Aeromobili per ogni giorno (anche con il lancio) € 49,58

Palloncini frenati e simili per ogni giorno € 24,79

Distribuzione di materiale per giorno a persona € 2,07

Pubblicità sonora per giorno e postazione € 6,20

### Riduzioni

Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

## **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e da altri enti locali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **OCCUPAZIONI DI SUOLO**

Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

#### **Tariffa base annua per occupazioni permanenti di suolo**

- Cat. 1 – 26,34 €/mq
- Cat. 2 – 20,66 €/mq

#### **Tariffa base giornaliera per occupazione temporanee di suolo**

- Cat. 1 – 2,07 €/mq
- Cat. 2 – 1,03 €/mq

per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 33 per cento;

#### **Tariffa per occupazioni permanenti di soprasuolo**

- Cat. 1 – 17,56 €/mq
- Cat. 2 – 13,77 €/mq

#### **Tariffa base giornaliera per occupazione temporanee di soprasuolo**

- Cat. 1 – 1,38 €/mq
- Cat. 2 – 0,69 €/mq

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.

#### **Tariffa per occupazioni permanenti di sottosuolo**

- Cat. 1 – 6,58 €/ml
- Cat. 2 – 5,16 €/ ml

#### **Tariffa base giornaliera per occupazione temporanee di sottosuolo**

- Cat. 1 – 0,52 €/ ml
- Cat. 2 – 0,26 €/ ml

per le occupazioni temporanee la tariffa base giornaliera è ridotta del 50% per le occupazioni da 8 a 16 ore e del 66 % per le occupazioni fino a 8 ore (per le occupazioni fino a 2 ore nulla è dovuto).

#### **Tariffa giornaliera per occupazione temporanee oltre 8 ore e fino a 16 ore**

- Cat. 1 – 1,035 €/mq
- Cat. 2 – 0,51 €/mq

#### **Tariffa giornaliera per occupazione fino a 8 ore**

- Cat. 1 – 0,70 €/mq
- Cat. 2 – 0,35 €/mq

per le occupazioni temporanee di durata tra i sedici e i trenta giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento,

**Tariffa per occupazione di suolo dal 16-esimo al 30-esimo giorno**

- Cat. 1 – 1,65 €/mq
- Cat. 2 – 0,82 €/mq

mentre per la durata superiore a 30 giorni o per le occupazioni di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

**Tariffa per occupazione di suolo dal 31-esimo giorno**

- Cat. 1 – 1,035 €/mq
- Cat. 2 – 0,52 €/mq

**Tariffa base annua per occupazione di suolo per gli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991**

- Cat. 1 – 30,00 €/mq
- Cat. 2 – 24,00 €/mq

**Tariffa base giornaliera per occupazione di suolo per gli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991**

- Cat. 1 – 0,30 €/mq
- Cat. 2 – 0,24 €/mq

per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento e del 95 % nel centro storico;

**Tariffa per attività edilizia fino al 15-esimo giorno**

- Cat. 1 – 1,03 €/mq
- Cat. 2 – 0,05 €/mq

**Tariffa per attività edilizia dal 16-esimo al 30-esimo giorno**

- Cat. 1 – 0,83 €/mq
- Cat. 2 – 0,04 €/mq

**Tariffa per attività edilizia dal 31-esimo giorno**

- Cat. 1 – 0,52 €/mq
- Cat. 2 – 0,025 €/mq

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per la disciplina delle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, si applica quanto previsto dalla normativa vigente attualmente fissata dal comma 831 dell'art. 1 della L. 160/2019

### **Ulteriori riduzioni**

- I. Le tariffe del canone sono ridotte per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. e la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento.
- II. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- j) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- k) le occupazioni temporanee di aree pubbliche non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico;
- l) le occupazioni temporanee di aree pubbliche effettuate da Associazioni senza scopo di lucro in occasione di raccolta fondi di solidarietà;

- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) occupazioni del suolo, da chiunque effettuate, per iniziative patrocinate o finanziate dal Comune.
- o) vasche biologiche;
- p) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- q) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- r) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprasuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

#### **PASSI CARRABILI**

(non è dovuto alcunché per le occupazioni inferiori al metro lineare e per i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap)

Per i passi carrabili, la tariffa base stabilita per le occupazioni permanenti è ridotta del 50 % e quindi sono pari a:

#### **Tariffa per i passi carrabili**

- Cat. 1 – 13,17 €/mq
- Cat. 2 – 10,33 €/mq

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.
4. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

#### **CANONE MERCATALE e COMMERCIO AMBULANTE**

(La tariffa assorbe anche quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva)

#### **Tariffa base annua per occupazioni permanenti**

- Cat. 1 – 30,00 €/mq

- Cat. 2 – 24,00 €/mq

**Tariffa base giornaliera per mercati che si effettuano con cadenza annuale per occupazioni temporanee superiori a 9 ore**

- Cat. 1 –0,60 €/mq
- Cat. 2 –0,48 €/mq

**Tariffa base giornaliera per mercati che si effettuano con cadenza annuale per occupazioni temporanee fino a 9 ore**

- Cat. 1 –0,22 €/mq
- Cat. 2 –0,18 €/mq

**Tariffa base giornaliera per mercati che si effettuano settimanalmente per occupazioni temporanee superiori a 9 ore**

- Cat. 1 –0,36 €/mq
- Cat. 2 –0,29 €/mq

**Tariffa base giornaliera per mercati che si effettuano settimanalmente per occupazioni temporanee fino a 9 ore**

- Cat. 1 –0,13€/mq
- Cat. 2 –0,11 €/mq